

Sezione 2
Istruzioni per la compilazione

SEZIONI	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
	<i>Numero di riferimento</i>	1d	Compilazione automatica Il numero di riferimento (codice MVV) è il codice alfanumerico progressivo che identifica univocamente ogni documento, è preceduto dalle lettere maiuscole MVV-E, è assegnato automaticamente dal sistema informativo al momento della validazione del documento ed è costituito dal codice ICQRF, da un numero progressivo nell'anno e dall'anno.
SPEDITORE	<i>Speditore</i>	2	Compilazione automatica La casella è compilata automaticamente dal sistema informativo mediante i dati dello speditore che sta compilando il documento MVV-E con il codice fiscale, la ragione sociale e la sede legale dello speditore. [se del caso, numero di accisa SEED – sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data)].
	<i>Luogo di spedizione</i>	3	Compilazione automatica Indirizzo completo del luogo effettivo di spedizione, incluso il codice di avviamento postale. La casella è compilata automaticamente dal SIAN con l'indirizzo collegato al codice ICQRF dello speditore. Lo speditore deve modificare tale campo soltanto qualora il luogo di spedizione non è rappresentato da uno stabilimento/deposito e, pertanto, non può essere associato ad un registro/codice ICQRF dello speditore (ad es. il luogo di spedizione è un vigneto. In tal caso nel campo indirizzo viene specificato «da vigneto»).
DESTINATARIO	<i>Destinatario</i>	n. 5	Obbligatorio Nome, codice fiscale e indirizzo completo della sede legale della ditta che riceve il prodotto (può essere diverso dall'acquirente). Se nell'anagrafica soggetto del «Destinatario» e/o del «Luogo di consegna» è stato inserito anche il codice ICQRF, questo verrà riportato automaticamente nel campo «luogo ICQRF di consegna» con i seguenti criteri: – se nel documento MVV-E sono compilati esclusivamente i campi relativi al «destinatario», in quanto il luogo di consegna coincide con la sede legale, il codice ICQRF è quello indicato nell'anagrafica del destinatario; – se nel documento sono compilati anche i campi relativi al luogo di consegna, il codice ICQRF è quello indicato nell'anagrafica di quest'ultimo [se del caso, numero di accisa SEED – sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data)].
	<i>Luogo di consegna</i>	n. 7	Obbligatorio qualora il luogo di consegna non coincida con l'indirizzo del destinatario. Per il campo «luogo ICQRF di consegna», vds. le istruzioni per la compilazione del campo «Destinatario» (Casella n. 5 MVV-E).
	<i>Committente/Venditore</i>		Facoltativo – Nome, partita IVA e/o codice fiscale e indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale del committente/venditore della merce qualora diverso dallo speditore.
	<i>Acquirente</i>		Facoltativo – Nome, partita IVA e/o codice fiscale e indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale dell'acquirente proprietario della merce qualora diverso dal destinatario.

SEZIONI	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
FRONTESPIZIO	<i>Autorità competente del luogo di partenza</i>	n. 10	Compilazione automatica Ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo di partenza ed il relativo indirizzo.
	<i>Prodotto sfuso destinato all'estero</i>		Obbligatorio per i prodotti sfusi destinati all'estero (viene impostato in automatico dal SIAN in funzione dell'indirizzo del destinatario o, se del caso, del luogo di consegna).
	<i>Art. 17 del reg. (UE) n. 2018/273 – convalida Autorità</i>		Obbligatorio per lo speditore soggetto alle procedure restrittive di cui art. 17 del regolamento per aver commesso una violazione grave – la validazione del documento è effettuata solo a seguito della convalida dell'ufficio territoriale competente dell'ICQRF, secondo le prescrizioni stabilite da quest'ultimo.
TRASPORTATORE	<i>Trasportatore</i>	15	Obbligatorio Da compilare con il nome e l'indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale, della ditta responsabile del primo trasporto (se è diversa dallo speditore) ed il nominativo del conducente.
	<i>Altre indicazioni relative al trasporto</i>	16	Obbligatorio Il tipo di mezzo di trasporto con il relativo identificativo (targhe/nome/numero immatricolazione/ecc); causale.
PRODOTTI	<i>Categoria prodotto vitivinicolo/prodotto</i>	17.2°	Obbligatorio
	<i>Atto/Certificato</i>	17p	La codifica «Atto» è utilizzata per i prodotti che non hanno acquisito tutti i requisiti tecnici e/o amministrativi della relativa classificazione o categoria. La codifica «NA-NC» è utilizzata per i prodotti non soggetti ad essere certificati compresi IGT e varietali che hanno acquisito tutti requisiti amministrativi e tecnici per essere classificati nella relativa categoria/classificazione.
	<i>Classificazione prodotto</i>	17p	Obbligatorio
	<i>Codice DOP – IGP</i>	17p	Obbligatorio per i prodotti a DOP/IGP italiane.
	<i>%IGP</i>	17p	Facoltativo – Da indicare per le IGP già sottoposte a taglio qualora sia necessario evidenziare eventuali ulteriori margini di taglio.
	<i>Codice E-Bacchus</i>	17p	Obbligatorio per i prodotti a DOP/IGP UE non italiani.
	<i>Origine uve</i>	17p	Obbligatorio solo qualora la raccolta delle uve è avvenuta in un paese diverso da dove è avvenuta la vinificazione.
	<i>Provenienza</i>	17p	Obbligatorio per i prodotti non DOP/IGP/varietali/annata (prodotti generici) e varietali. Sono previste anche specifiche zone geografiche regionali da utilizzare soltanto per le materie prime, nonché per le uve e per i prodotti a monte del vino, destinati a dare le relative grappe cosiddette «regionali».
	<i>Lista Paesi di Provenienza (n)</i>	17p	Facoltativo (è obbligatorio soltanto per vini e mosti originari di un paese della comunità o di un paese terzo e per i vini ottenuti in un paese terzo da uve raccolte in un altro paese terzo).
	<i>Codice della zona viticola</i>	17.2b	Obbligatorio solo per i prodotti sfusi. La zona viticola o le zone viticole di cui è originario il prodotto trasportato.
	<i>Varietà (n)</i>	17p	Obbligatorio qualora si intenda utilizzare nella commercializzazione; può essere utilizzato solo per i prodotti varietali compresi i vini spumanti varietali e per le DOP e IGP. La varietà è omessa qualora è esplicitata nel codice DOP/IGP. La varietà può essere indicata anche nei sottoprodotti.
	<i>% varietà (n)</i>	17p	Facoltativo – Da indicare per i prodotti in cui si intenda utilizzare in etichetta la specifica varietale (DOP, IGP e varietali) qualora sia necessario evidenziare eventuali ulteriori margini di taglio.

SEZIONI	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
	<i>Varietà non comprese nel registro nazionale delle varietà di vini</i>	17p	Facoltativo – Da utilizzarsi solo per i prodotti ottenuti da uve non italiane oppure per le varietà diverse da quella da vino.
	<i>Sottozona/zona amministrativa</i>	17p	Facoltativo – Può essere utilizzata solo per la designazione delle DOP; è obbligatoria se si intende utilizzarle nella commercializzazione del prodotto e/o successivamente in etichetta. La sottozona è omessa qualora è esplicitata nel codice DOP.
	<i>Vigna</i>	17p	Facoltativo – Può essere utilizzata solo per la designazione delle DOP e qualora sia riportata in un apposito elenco regionale; è obbligatorio se si intende utilizzarle nella commercializzazione del prodotto e/o successivamente in etichetta.
	<i>Colore</i>	17p	Obbligatorio – Può essere omessa per i prodotti a DOP, IGP e varietali, il cui colore è già presente nella designazione del prodotto o insito nella denominazione.
	<i>Menzioni tradizionali (n)</i>	17p	Facoltativo – (obbligatorio solo se si intende utilizzarle nella commercializzazione del prodotto e successivamente in etichetta).
	<i>Biologico/biologico in conversione</i>	17p	Facoltativo (obbligatorio per i prodotti che si intende commercializzare come biologici o biologici in conversione).
	<i>Tenore zucchero</i>	17p	Obbligatorio per i vini spumanti.
	<i>Codice delle operazioni vitivinicole</i>	17.2.1a	Obbligatorio per i prodotti sfusi.
	<i>Partita</i>	17p	Facoltativo
	<i>Giorni invecchiamento</i>	17p	Obbligatorio per i vini sfusi che non hanno completato l'invecchiamento presso lo speditore e per i quali si intenda o sia necessario completarlo presso il destinatario.
	<i>Annata AAAA</i>	17p	Obbligatorio per i vini a DO, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti.
	<i>% annata</i>	17p	Facoltativo – Da indicare per i prodotti già tagliati qualora sia necessario evidenziare eventuali ulteriori margini di taglio.
	<i>Stato fisico</i>	17p	Obbligatorio (sfuso, Imbottigliato/confezionato Imbottigliato senza etichetta).
	<i>Data certificato DOP</i>	17l	Obbligatorio per i vini a DOP certificati sfusi.
	<i>Numero certificato DOP</i>	17l	Obbligatorio per i vini a DOP certificati sfusi.
	<i>Lotto di appartenenza del prodotto vitivinicolo confezionato</i>	17p	Obbligatorio per i prodotti imbottigliati senza etichetta.
	<i>Quantità</i>	17d, e, ed f 17.1	Obbligatorio (indicazione della quantità netta totale); La quantità netta è espressa per: – le uve, i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati rettificati, i succhi di uve concentrati, le vinacce di uve e le fecce di vini: in tonnellate o in chilogrammi; – gli altri prodotti: in ettolitri o in litri; Per i prodotti sfusi, è ammessa una tolleranza dell'1,5% in più o in meno della quantità netta totale. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sull'MVV-E già validato lo stesso è annullato ed è redatto un nuovo MVV-E con l'indicazione della quantità esatta.

SEZIONI	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
PRODOTTI Sottosezione: Ulteriori informazioni di dettaglio Prodotto per MVV	<p><i>Titolo alcolometrico potenziale (espresso in % vol e in decimi di % vol)</i></p> <p><i>Titolo alcolometrico effettivo (espresso in % vol e in decimi di % vol con una tolleranza di $\pm 0,2\%$ vol)</i></p> <p><i>Titolo alcolometrico totale (espresso in % vol e in decimi di % vol con una tolleranza di $\pm 0,2\%$ vol)</i></p> <p><i>Massa volumica (espressa in g/cm³ con una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale ($\pm 0,0006$))</i></p>	17 g 17 o	<p>Obbligatorio per i prodotti sfusi (escluse fecce e vinacce) e imbottigliati non etichettati, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per i vini, il titolo alcolometrico effettivo; – per prodotti non fermentati, l'indice rifrattometrico espresso come titolo alcolometrico potenziale o la massa volumica; – per prodotti in corso di fermentazione, il titolo alcolometrico totale; – per i vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, titolo alcolometrico effettivo e il titolo alcolometrico totale; – per mosti di uve fresche mutizzati con alcole (massa volumica e titolo alcolometrico effettivo). <p>Facoltativo per fecce e vinacce (titolo alcolometrico totale ed effettivo espressi in litri di alcole puro per ettolitro).</p>
	<i>Codice nomenclatura combinata</i>	17c	Obbligatorio per i trasporti destinati all'estero.
	<i>Capacità dell'imballo</i>	17p	Obbligatorio per i vini imbottigliati/confezionati e imbottigliati senza etichetta.
	<i>Numero di colli</i>	17.1	Obbligatorio per i vini imbottigliati/confezionati e imbottigliati senza etichetta.
	<i>n. di imballi</i>	17.1	Obbligatorio (numero totale delle bottiglie/confezioni).
	<i>Note designazione</i>		<p>Indicazioni ulteriori sulla designazione.</p> <p>Obbligatorio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per i prodotti vitivinicoli importati la dicitura «importato»; – nel caso dell'acquisto, da parte di un centro d'intermediazione, di uve pendenti sulla pianta, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.
Ulteriori informazioni	<i>Attestati</i>	17l	<p>Il nome dell'organismo di controllo è indicato in modo automatico in riferimento alla DOP/IGP.</p> <p>È obbligatorio il riferimento all'attestato/certificato delle DOP per i prodotti sfusi.</p> <p>Se la casella «17 l» dell'MVV-E contiene le informazioni pertinenti di cui alla parte I dell'allegato VI del regolamento, il formato PDF dell'MVV-E viene integrato con il testo riportato nella sezione 3 e se il supporto cartaceo è firmato dallo speditore o da un suo delegato, la stampa dell'MVV-E vale anche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, del regolamento, quale certificato di origine o provenienza, qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o della varietà o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP; • ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, quale certificazione dei prodotti vitivinicoli esportati.

SEZIONI	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
Ulteriori informazioni	<i>Attestati</i>	17l	<p>Per la suddetta finalità lo speditore seleziona nella funzionalità telematica una o più informazioni relative a:</p> <p>a) la denominazione di origine protetta (DOP) o l'indicazione geografica protetta (IGP), selezionando, nell'ambito della medesima casella, anche il relativo codice del «registro E-Bacchus».</p> <p>b) l'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del reg. n. 1308/13;</p> <p>c) la varietà o le varietà di uve da vino («vini varietali»), in conformità alle norme di cui agli articoli 81 e 120 del reg. n. 1308/13.</p> <p>La funzionalità telematica rende disponibile la certificazione in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese)</p> <p>La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal paese di destinazione.</p>
	<i>Altre informazioni</i>	n. 17 2d	<p>Facoltativo</p> <p>Informazioni complementari a quelle previste nella casella 17l Informazioni relative alla qualità dei prodotti o alle analisi effettuate o all'etichettatura, in particolare quelle delle sostanze potenzialmente allergeniche allorquando queste informazioni siano richieste in uno Stato membro o nel paese terzo di destinazione.</p> <p>Indicazioni relative ad altre aziende partecipanti al circuito commerciale precisandone il ruolo.</p> <p>Obbligatorio</p> <p>Nel caso di vini imbottigliati non etichettati sono riportate le indicazioni che obbligatoriamente devono figurare in etichetta.</p>
	<i>Certificato – controllo all'esportazione</i>	n. 18	Facoltativo
	<i>Data inizio trasporto</i>	n. 18	Obbligatorio
	<i>Ora inizio trasporto</i>	n. 18	<p>Obbligatorio L'ora di inizio trasporto non può essere antecedente a quella di validazione.</p> <p>L'ora di inizio del trasporto, indicata nel documento, non può differire per più di un'ora dall'effettivo orario di partenza.</p>
Retro della stampa dell'MVV-E	<i>Cambio del mezzo di trasporto e/o luogo di consegna</i>	16	<p>Nel caso di cambio di luogo di consegna e/o del conducente e/o del mezzo di trasporto si dovrà annullare il documento MVV-E emettendone uno nuovo. Vedasi le indicazioni riportate nella sezione 1, punto 9, lettera a). Tuttavia, qualora il trasporto avvenga con il supporto cartaceo, le variazioni intervenute dopo la validazione relative al conducente e al mezzo di trasporto, possono essere aggiunte sul supporto cartaceo, in alternativa all'annullamento ed alla emissione di un nuovo MVV-E. Le variazioni sono sottoscritte dal conducente (sezione 1, punto 9, lettera c).</p>
	<i>Prodotto respinto dal destinatario</i>	A	<p>Qualora il prodotto trasportato sia rifiutato, anche in parte, dal destinatario, nel caso in cui il trasporto sia scortato dalla stampa dell'MVV-E (vds. sezione 1 punto 9, lettera b), il destinatario appone la dicitura «respinto dal destinatario» con la data e la propria firma, specificando, se rifiutato in parte, il quantitativo respinto in litri o in chilogrammi.</p>

Segue casella 17I

**CERTIFICATO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA, CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI,
ANNATA, VARIETÀ DI UVE DA CUI I PRODOTTI SONO FABBRICATI E DOP O IGP DEI VINI
DELL'UNIONE**

**Informazioni pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento delegato (UE) 2018/273.**

Il sottoscritto, responsabile dei prodotti qui elencati, certifica che sono stati prodotti e imbottigliati in [Stato membro o Unione europea] e che:

1. *soddisfano i requisiti in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne:*
 - a) *la denominazione di origine protetta (DOP) o l'indicazione geografica protetta (IGP) n. PDO-FR-A0271 del «registro E-Bacchus» istituito dall'Unione, in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009;*
 - b) *l'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;*
 - c) *la varietà o le varietà di uve da vino («vini varietali»), in conformità alle norme di cui agli articoli 81 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;*
2. *tutti i prodotti sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione e l'immissione in libera pratica di prodotti per il consumo umano diretto a norma del diritto dell'Unione;*
3. *i prodotti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione riconosciuti e non specificamente per l'esportazione; e*
4. *i prodotti sono autentici e idonei al consumo umano nell'Unione.*

**CERTIFICATE OF ORIGIN OR PROVENANCE AND CHARACTERISTICS OF THE WINE PRODUCTS,
THE VINTAGE YEAR OR THE GRAPE VARIETY(IES) FROM WHICH THE PRODUCTS ARE
PRODUCED AND THE PDO OR PGI OF WINES OF THE UNION**

Relevant information referred to in Article 11(1) or Article 12(1)(a) of Delegated Regulation (EU) 2018/273.

I, undersigned, responsible for the products listed here, certify that they were produced and bottled in [Member State or European Union] and that:

1. *they fulfil the requirements for labelling and presentation in respect of:*
 - a. *protected designation of origin (PDO) or protected geographical indication (PGI) No PDO-FR-A0271 registered in the 'E-Bacchus register' set up by the Union, in accordance with Article 18 of Regulation (EC) No 607/2009;*
 - b. *the vintage year, in accordance with the rules provided for in Article 120 of Regulation (EU) No 1308/2013;*
 - c. *the wine-grape variety(ies) ('varietal wines'), in accordance with the rules provided for in Article 81 and 120 of Regulation (EU) No 1308/2013;*
2. *all the products comply with the provisions governing the production and release of products for direct human consumption under Union law;*
3. *the products were produced by approved methods of production and not specifically for the purpose of export; and*
4. *the products are authentic and are fit for human consumption in the Union.*

[... Nome/ragione sociale speditore ...]

Data

Firma

**Riferimento amministrativo attribuito
dall'autorità competente**
[..... codice MVV]



UNIONE EUROPEA



ITALIA



**Nota: Il testo della certificazione deve essere riportato nel riquadro denominato "Segue casella 17I".
Le istruzioni relative alla compilazione sono riportate nella sezione 2 – casella 17 I.**